



Procedura aperta per la fornitura in opera di "REALIZZAZIONE CAMPO ORMEGGIO PER LA NAUTICA DA DIPORTO IN LOCALITA' PUNTA LICOSA E SEGNALAMENTI AREE DI ANCORAGGIO NELL'AREA MARINA PROTETTA DI SANTA MARIA DI CASTELLABATE". CIG - 7109813334B

#### FAQ

**DOMANDA:** Con la presente, in riferimento alla gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:

"Al punto h) del disciplinare di gara, vengono chiesti, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) Un fatturato globale di impresa almeno pari ad € 296.766,00;
- b) L'esecuzione diretta, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di forniture analoghe di importo non inferiore ad € 148.383,00;
- c) Il possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

Essendo la Ns. impresa in possesso della categoria di lavoro: OG7 Cl. V, requisito dove rientrano le lavorazioni oggetto d'appalto, assolve a tali requisiti, oppure, oltre alla categoria di lavoro, i concorrenti dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, anche i requisiti richiamati al punto h) alle lettere a), b) e c)?

**RISPOSTA:** Il bando di gara prevede che la partecipazione degli operatori economici è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art.83 comma 4 del D.lgs. 50/2016 in termini di:

- Fatturato globale annuo pari ad euro 296.766,00 (importo doppio a quello a base di gara rif. Comma 5 art. 83);
- Esecuzione diretta, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, di forniture analoghe di importo non inferiore all'importo a base di gara €148.383,00);
- il possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

In merito al possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO è bene precisare che tale attestazione vale per gli esecutori dei lavori e quindi per i relativi appalti.

Nella procedura in argomento, trattandosi di appalto di fornitura in opera, non è sufficiente utilizzare l'attestazione SOA per la categoria OG7 al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Qualora nell'ambito dei lavori svolti nella categoria OG7 l'Operatore Economico abbia eseguito forniture analoghe a quelle oggetto di gara (boe e relativi ancoraggi, segnalamenti e altri sistemi per l'ormeggio di imbarcazioni), dimostrabili con atti contabili e relative fatture, allora tale fattispecie è riconoscibile quale requisito partecipativo nel rispetto degli importi indicati nel bando di gara.

**DOMANDA:** in riferimento alla gara, dal sito dell'ANAC non risulta essere dovuto alcun versamento, contrariamente a quanto riportato al punto G del paragrafo XI.2 della sezione XI del Bando di Gara. Bisogna attendere eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti da



parte della Stazione Appaltante della situazione sul sito ANAC o bisogna procedere comunque con il pagamento del contributo?

**RISPOSTA:** Si tratta di un refuso. Il contributo non è dovuto da parte dell'operatore economico ma solo dalla Stazione appaltante.